



COMUNE SANT'AGATA LI BATTIATI

Provincia di Catania

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....	4
Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	4
Articolo 8 – Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità.....	4

Integrato degli emendamenti approvati nella seduta di C.C. del 31.01.2017 con deliberazione n. 13

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 ed in attuazione dell'art. 6-ter del Decreto Legge 22 Ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui al precedente punto;
- le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/92, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario apposita istanza entro 60 giorni dall'adozione della delibera consiliare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 212 del 2000.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione di volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'art. 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 Settembre 2017, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Concessionario mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Concessionario comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di adesione. Nella stessa comunicazione di accoglimento il Concessionario ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

N.ro rate richieste	Luglio 2017	Sett. 2017	Novem. 2017	TOT. 2017	Apri. 2018	Sett. 2018	TOT.2018	TOT.
1	100%			100%				100%
2	70%			70%		30%	30%	100%
3	35%		35%	70%		30%	30%	100%
4	24%	23%	23%	70%		30%	30%	100%
5	24%	23%	23%	70%	15%	15%	30%	100%

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale delle entrate.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell’ingiunzione di pagamento.

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazioni emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all’art. 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti precedenti. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’art. 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo3, comma 1, sono sospesi, per i debiti in oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Art. 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazioni ovvero non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Art. 8 – Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Agata Li Battiati e viene trasmesso telematicamente al Ministero Dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo fiscale.
- 2.- Il funzionario responsabile del servizio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante mezzi informatici.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.